

**MISURA/SOTTOMISURA : 311 - Diversificazione in attività non agricole
AZIONE 3 - Incentivazione della produzione di energia e biocarburanti da fonti rinnovabili****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE****1.1 Descrizione generale**

Le maggiori difficoltà che l'Europa ha dovuto affrontare in materia di approvvigionamento energetico, ha dato impulso a nuove strategie in grado di coniugare la sicurezza e il benessere della popolazione con la salvaguardia dell'ambiente.

Una recente documento della Commissione Europea (COM(2006) 848) ha fissato nuovi e più ambiziosi obiettivi in materia di fonti energetiche rinnovabili. La "tabella di marcia" proposta dalla Commissione prevede di raddoppiare, alla data del 2020, gli obiettivi fissati in precedenza. L'obiettivo dei paesi membri dell'UE sarà quello di mettere in atto politiche tali da raggiungere una quota minima del 20% di energia primaria da fonti rinnovabili, nonché raggiungere una produzione di biocarburanti pari al 10%.

L'agricoltura può contribuire al raggiungimento delle politiche energetiche comunitarie, in particolar modo sviluppando le filiere bioenergetiche. La biomassa dedicata e residuale dei processi produttivi biologici rappresenta un'occasione per incrementare il valore aggiunto di alcune attività ovvero di alcuni comparti.

Contestualmente i mutamenti intervenuti nelle zone rurali favoriscono l'orientamento verso la diversificazione delle attività delle imprese agricole. La diversificazione può svolgere un ruolo fondamentale per la crescita, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e contribuire a migliorare l'equilibrio territoriale in termini economici e sociali.

Un percorso particolarmente innovativo e funzionale in questo senso è rappresentato dalla produzione e vendita, da parte delle imprese agricole, di energia ottenuta da fonti energetiche rinnovabili (FER). Oltre a fornire una valida alternativa ai fini della diversificazione economica delle aree rurali, questa Misura prevede investimenti finalizzati alla diversificazione delle attività e delle funzioni svolte dall'impresa agricola, limitatamente a prodotti e servizi non compresi nell'Allegato I del Trattato.

La misura 311 si articola in tre azioni, una delle quali, la terza, ha appunto lo scopo di incentivare la produzione di energia e biocarburanti da fonti rinnovabili, sulla base di investimenti, fissi e rotazionali, finalizzati alla realizzazione di impianti aziendali per la produzione e la vendita di energia sotto forma di energia elettrica, termica e di biocarburanti.

1.2 Obiettivi

Obiettivi specifici dell'azione di incentivazione della produzione di energia e biocarburanti da fonti rinnovabili, sono:

- consolidare lo sviluppo e il potenziamento dell'economia delle zone rurali e contribuire al mantenimento della popolazione rurale attiva in loco valorizzando le risorse endogene locali e stimolando al diversificazione economica;
- favorire la creazione di opportunità di occupazione a favore di inoccupati e di disoccupati, con particolare attenzione al reinserimento lavorativo delle donne;
- promuovere la diversificazione delle opportunità di lavoro e di reddito per le imprese agricole ampliando e consolidando le attività connesse all'agricoltura;
- promuovere attività complementari a quella agricola nel settore della la bioenergia.
- Tra gli obiettivi operativi, l'azione ha lo scopo di:
- favorire lo sviluppo di attività artigianali svolte dall'impresa agricola utilizzando prevalentemente prodotti aziendali;
- favorire lo sviluppo ed il consolidamento delle attività dell'impresa agricola connesse alla tutela e alla manutenzione del territorio e dell'ambiente;

- incentivare la diffusione di impianti per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonti rinnovabili (come ad esempio il biogas, le biomasse, il solare fotovoltaico, l'idroelettrico, l'eolico);
- incentivare e promuovere la realizzazione di impianti, di limitate dimensioni, per la produzione e vendita di biocarburanti e biocombustibili in generale.

1.3 Ambito territoriale di applicazione

L'attuazione della misura/azione riguarda l'intero territorio regionale con esclusione dei Poli urbani (aree A).

Nella ripartizione delle risorse è in ogni caso garantita la prevalenza agli investimenti realizzati nelle aree C e D.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1. Soggetti richiedenti

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

2.2. Criteri di ammissibilità

I soggetti richiedenti dovranno dimostrare al momento della presentazione della domanda di aiuto al PSR, che l'attività di produzione di energia è connessa con l'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'art. 2135 del codice civile.

In particolare, ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, il comma 423, così come novellata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono considerati connessi all'attività agricola la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo (Produzioni Agricole Energetiche -PAE) ovvero produzioni vegetali di scarto dell'attività agricola aziendale.

Oltre a quanto stabilito in precedenza, sono condizioni di accesso alla misura/azione:

- il rispetto delle norme applicabili allo specifico investimento oggetto della domanda;
- la regolarità dei versamenti INPS;
- il rispetto del regime "*de minimis*" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006;
- l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.;
- la dimostrazione della congruità economico-finanziaria dell'investimento rispetto all'attività svolta (business plan);

Inoltre, relativamente agli investimenti immobiliari, risultano parimenti condizioni di accesso:

- l'occupazione regolare e permanente di almeno un'unità lavorativa a tempo pieno, iscritta nei ruoli previdenziali agricoli dell'INPS, ad eccezione delle aziende ubicate nelle zone montane;
- la redditività aziendale uguale o superiore ai valori minimi di riferimento determinati con provvedimento della Giunta regionale (lettera "d" dell'allegato alla DGR n. 3178 del 8 ottobre 2004);
- la disponibilità dell'area sede dell'impianto nonché delle opere e infrastrutture connesse al medesimo (elettrdotto).

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1. Tipo di interventi

3.1.1. Interventi

Nell'ambito degli interventi ammissibili sono previste le seguenti tipologie di investimento, riconducibili alla promozione e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili:

- investimenti fissi (investimenti strutturali) per la produzione e vendita di energia elettrica e/o termica;
- investimenti mobili (impianti e attrezzature) per la produzione e vendita di energia elettrica e/o termica;
- investimenti mobili (impianti e attrezzature) per la produzione e vendita di biocarburanti;
- investimenti mobili (attrezzature) per la lavorazione e trasformazione della biomassa destinata alla produzione di energia.

3.1.2. Spese ammissibili

Ferme restando le condizioni di ammissibilità previste dal documento “Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili dei Programmi di Sviluppo Rurale e degli interventi analoghi” (di seguito Linee guida), le spese ammissibili per la realizzazione degli interventi previsti dal presente bando devono riguardare:

- a. l’acquisto di macchine e attrezzature nell’ambito degli investimenti di cui ai successivi punti b) e c), funzionalmente connessi all’esercizio dell’impianto di produzione di energia alimentato da fonte rinnovabile;
- b. l’acquisto e/o la realizzazione di manufatti funzionalmente connessi all’esercizio dell’impianto di produzione di energia alimentato da fonte rinnovabile;
- c. l’acquisto di impianti di produzione di energia alimentati da fonte rinnovabile;
- d. l’acquisto e la realizzazione di manufatti e infrastrutture per il collegamento degli impianti di cui al punto c) alla rete di trasporto dell’energia elettrica;
- e. l’acquisto e/o la realizzazione di macchine, attrezzature, manufatti e impianti finalizzati alla modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale nonché riattivazione degli interventi di cui al precedente paragrafo 3.1.1;
- f. l’acquisto di macchine e attrezzature per la lavorazione e trasformazione della biomassa destinata alla produzione di energia.

Le spese generali sono ammesse nelle modalità e nei limiti previste dalle Linee guida.

Per il computo delle spese relative a ciascun investimento strutturale il riferimento è l’elenco prezzi C.C.I.A.A. della provincia nella quale viene realizzato l’investimento.

Nel caso una o più voci di spesa non rientrino tra le tipologie previste all’elenco prezzi, il soggetto richiedente è tenuto a presentare idonea documentazione a preventivo di spesa.

3.2. Limiti e condizioni

Le attività svolte dai soggetti richiedenti devono essere ricomprese nella classificazione ISTAT 2007 (Ateco 2007) nella categoria A, a condizione che:

- la produzione di energia da fonti rinnovabili (elettrica, termica, biocarburanti) provenga da processi di degradazione parziale o totale della biomassa;
- la produzione di energia elettrica provenga dalla trasformazione dell’energia solare (sistemi fotovoltaici).

Gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, ammissibili al finanziamento previsto dalla presente misura/azione, non devono superare la potenza di 1MW.

Per il limite fino a 1MW s’intende:

- la potenza elettrica del cogeneratore, nel caso di impianti che prevedono la combustione diretta o la pirogassificazione (della biomassa e/o del biogas);
- la potenza nominale della caldaia che produce esclusivamente energia termica;
- la potenza elettrica di picco in uscita dal sistema fotovoltaico installato.

I valori indicati come soglia ai fini dell’individuazione degli interventi agevolabili ai fini del presente bando s’intendono riferiti al singolo impianto, ovvero, a più impianti tra loro fisicamente o funzionalmente connessi.

Sono ammissibili ai benefici del presente bando:

- gli impianti che producono energia elettrica, in possesso dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’impianto ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 387 e successive

- disposizioni, normative e amministrative, regionali ovvero gli impianti che sono oggetto di avvio di procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio e che presentino il titolo abilitativo entro il termine ultimo specificato al successivo paragrafo 6.1.;
- gli impianti non compresi nel precedente punto (impianti che producono solo energia termica ovvero biocarburanti), in possesso dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto ai sensi delle vigenti disposizioni normative e amministrative ovvero gli impianti che sono oggetto di avvio di procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio e che presentino il titolo abilitativo entro il termine ultimo specificato al successivo paragrafo 6.1.;
 - gli impianti che prevedono l'installazione di un sistema di contabilizzazione dell'energia;
 - gli impianti che prevedono il totale utilizzo, civile o produttivo, dell'energia termica eventualmente prodotta o cogenerata. In questi casi il soggetto beneficiario dovrà dimostrare l'utilizzo dell'energia attraverso la stipula di preliminari di contratto di cessione, fatto salvo l'eventuale autoconsumo (rispetto della Direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia);
 - gli impianti realizzati da beneficiari organizzati in forma associata, che oltre alla necessaria connessione dell'impianto all'attività agricola, dimostrino che è prevalente l'uso di biomassa proveniente dagli associati;
 - gli impianti dedicati alla produzione di biocarburanti o alla lavorazione/trasformazione delle biomasse destinate alla produzione di energia, il cui soggetto beneficiario dimostra l'esistenza di appositi contratti di filiera/area/quadro per la coltivazione e la fornitura di biomassa, così come definiti dal decreto legislativo n. 27 maggio 2005, n. 102.

Sono esclusi dal presente bando:

- interventi che prevedono l'utilizzo di biomassa che rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (biomassa classificabile come rifiuto).
- fatto salvo quanto già stabilito dalle Linee guida, le spese relative a scambiatori di calore per l'eventuale allaccio alle singole utenze;
- gli investimenti il cui valore attuale netto (vedi paragrafo 8 – Allegati tecnici), senza contributo, non risulti positivo nel periodo compreso tra il 4° ed il 15° anno, compresi;
- gli investimenti il cui "indicatore di sostenibilità", espresso in termini di EROEI (Energy Return On Energy Investment – C. Cleveland, 2005), o indice similare, sia uguale o superiore all'unità (Indicatore = $\sum \text{input energia} / \sum \text{output energia}$).

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 Importo messo a bando

In relazione agli obiettivi e alle priorità generali definite per la presente misura, viene prevista la ripartizione delle risorse disponibili secondo quanto previsto dal successivo capitolo 5.

In sede di approvazione delle domande, potranno essere previste le necessarie compensazioni tra le quote assegnate alle aree di intervento, qualora parte delle risorse disponibili nell'ambito di un'area risultassero inutilizzabili per carenza di domande ammissibili, fino all'esaurimento dei fondi complessivamente disponibili.

L'importo a bando per la presente azione è pari a 3.000.000,00 di euro.

4.2 Livello ed entità dell'aiuto

Agli aiuti previsti dalla Misura/azione si applicano le condizioni di cui al regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006, sulla base dei seguenti livelli di aiuto:

Investimenti fissi		Altri investimenti	
Aree rurali C-D ⁽¹⁾	Altre aree	Aree rurali C-D ⁽¹⁾	Altre aree
45%	30%	35%	25%

4.3 Limiti di intervento e di spesa

L'attuazione della interventi previsti dal presente bando riguarda l'intero territorio regionale, con esclusione dei Poli urbani (aree A).

Ai fini degli importi concedibili, gli aiuti previsti dal presente bando sono ammissibili alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dal regime "de minimis" (Regolamento (CE) n. 1998/2006) e riguardano comunque la realizzazione di prodotti e servizi non compresi nell'allegato I del Trattato.

4.4 Termini e scadenze

I termini massimi per la realizzazione degli investimenti ammessi, a decorrere dalla data di concessione del beneficio, sono i seguenti:

- sei mesi per l'acquisto di dotazioni, macchine e attrezzature;
- dodici mesi per la realizzazione di interventi strutturali, eventualmente elevabili a diciotto mesi se realizzate in aree "D".

Nel caso di investimenti misti riguardanti contestualmente tipologie annoverabili nelle lettere a) e b), il termine per la realizzazione degli investimenti è quello previsto dalla lettera b).

5. CRITERI DI SELEZIONE

Priorità e punteggi

Le domande ed i progetti vengono valutati sulla base dei relativi elementi di priorità e preferenza, ai fini dell'attribuzione del punteggio necessario per l'ammissione alla graduatoria finale.

Per garantire la prevalenza della realizzazione degli interventi ai territori ubicati nelle aree C e D, l'attribuzione del punteggio a ciascuna domanda avverrà sulla base di due graduatorie distinte:

- domande che prevedono la realizzazione degli interventi nella aree C e D;
- domande che prevedono la realizzazione degli interventi nelle aree B.

Agli interventi realizzati nelle aree C e D sono assegnate il 60 % delle risorse previste dal presente bando.

A tale scopo, vengono individuati gli elementi/fattori di priorità e preferenza di seguito descritti. Sulla base di tali elementi viene attribuito a ciascun progetto il punteggio finale.

Elementi di priorità per graduatoria nelle "Aree C e D"			
N	DESCRIZIONE	INDICATORE	PUNTI
1	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica realizzati da aziende agricole in classe OTE 4, 5, 6 e 7	Percentuale di azoto separato e abbattuto pari ad almeno il 60 % del totale contenuto nella biomassa	60
2	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica realizzati da aziende agricole in classe OTE 8	Percentuale di azoto separato e abbattuto pari ad almeno il 60 % del totale contenuto nella biomassa	40
3	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica che prevedono la sostituzione di impianti alimentati da fonti energetiche fossili	Aree classificate dalla vigente legislazione come parchi, nazionali e regionali, oasi di protezione e siti Natura 2000	20

¹ D-Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo e C-Aree rurali intermedie.

4	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica finalizzati al riscaldamento degli edifici pubblici	Edifici di proprietà o in uso, per l'intera durata dell'investimento, a Enti locali o Amministrazioni pubbliche statali	12
5	Investimenti per la produzione di biocarburanti	Impianti realizzati nell'ambito di un accordo di fornitura per alimentare il parco autovetture di una società addetta al servizio di trasporto pubblico	15
6	Soggetti beneficiari donne	Beneficiario rappresentato legalmente da una donna	8

Elementi di priorità per graduatoria nelle "Aree B"			
N	DESCRIZIONE	INDICATORE	PUNTI
1	Investimenti realizzati interamente nelle aree classificate "B1"	Impianto, comprese opere e infrastrutture connesse, ubicato completamente nell'area B1	100
2	Investimenti realizzati interamente in aree classificate "B" da aziende agricole, strutturalmente e economicamente deboli	Azienda avente una dimensione economica aziendale ⁽²⁾ , in termini di reddito lordo, compresa tra 5 e 20 UDE" (unità di dimensione economica europea: 1 UDE = 1.200,00 € di RL standard)	55
3	Investimenti realizzati interamente nelle aree classificate "B"	Orientamento Tecnico-Economico ⁽²⁾ dell'azienda in classe tipologica 1441 (settore del tabacco)	20
4	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica realizzati da aziende agricole in classe OTE 4, 5, 6 e 7	Percentuale di azoto separato e abbattuto pari ad almeno il 60 % del totale contenuto nella biomassa	10
5	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica realizzati da aziende agricole in classe OTE 8	Percentuale di azoto separato e abbattuto pari ad almeno il 60 % del totale contenuto nella biomassa	7
6	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica che prevedono la sostituzione di impianti alimentati da fonti energetiche fossili	Aree classificate dalla vigente legislazione come parchi, nazionali e regionali, oasi di protezione e siti Natura 2000	5
7	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica finalizzati al riscaldamento degli edifici pubblici	Edifici di proprietà o in uso, per l'intera durata dell'investimento, a Enti locali o Amministrazioni pubbliche statali	4
8	Investimenti per la produzione di biocarburanti	Impianti realizzati nell'ambito di un accordo di fornitura per alimentare il parco autovetture di una società addetta al servizio di trasporto pubblico	4
9	Soggetti beneficiari donne	Beneficiario rappresentato legalmente da una donna	3

Il punteggio relativo alle priorità di cui alle aziende agricole in classe OTE 4, 5, 6, 7 e 8 è assegnato in presenza di progetti che prevedono :

² Decisione della Commissione del 7 giugno 1985 che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole (85/377/CEE) e successive modifiche e integrazioni

- l'installazione di macchine, attrezzature ovvero impianti tecnologici, a valle o a monte dell'impianto, che produce energia, in grado di abbattere l'azoto contenuto nella biomassa, secondo i criteri e le linee di trattamento riportati all'allegato "A" alla DGR n. 2439 del 07/08/2007;
- la trasformazione della biomassa in energia attraverso un processo di piro-gassificazione ovvero di combustione diretta.

Il punteggio attribuito agli impianti dedicati riscaldamento degli edifici pubblici può essere attribuito alla domanda che allega un contratto registrato, o suo preliminare, per la fornitura di tutta l'energia termica ottenuta, fatto salvo l'eventuale autoconsumo. Il contratto, o suo preliminare, deve precisare natura e ubicazione catastale dell'edificio pubblico, nonché quantità di energia media utilizzata, su base giornaliera e annua.

Relativamente agli impianti realizzati in aree sensibili dal punto di vista ambientale e naturalistico, il relativo punteggio è attribuibile ai soli impianti che producono energia elettrica e/o termica in grado di sostituire completamente l'energia utilizzata in azienda proveniente da fonti fossili.

Il punteggio attribuito agli impianti destinati alla produzione di biocarburanti può essere assegnato solo in presenza di accordi di fornitura, opportunamente registrati, per l'intera produzione ottenuta, fatto salvo l'eventuale autoconsumo. L'accordo deve precisare la quantità di biocarburante fornita e la percentuale di fonte fossile sostituita.

Il punteggio relativo agli investimenti realizzati "soggetti beneficiari donne", costituiti sotto forma cooperativa, viene attribuito qualora la maggioranza dei soci sia costituita da donne.

Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio è assegnata la preferenza:

- a) Investimenti realizzati da giovani imprenditori;
- b) Investimenti realizzati da imprenditori agricoli professionali.

In caso di ulteriore parità, verrà attribuita un'ulteriore preferenza alle domande presentate dai richiedenti rappresentanti legali più giovani:

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Età anagrafica	Giorno, mese, anno di nascita	Decrescente

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1. Documentazione specifica da presentare in allegato alla domanda di aiuto

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
 - a. qualifica di agricoltore a sensi dell'articolo 2 del Reg. Ce n. 1782/2003;
 - b. il rispetto delle norme applicabili allo specifico investimento oggetto della domanda;
 - c. lo stato di regolarità dei versamenti INPS;
 - d. l'importo dei contributi già percepiti dall'azienda agricola nei tre anni precedenti, ai fini delle limitazioni previste dal "de minimis";

- e. la presenza di almeno una unità lavorativa a tempo pieno occupata e iscritta all'INPS (solo per le aziende non ubicate in zona montana);
 - f. la disponibilità, dell'area sede dell'impianto e delle opere ed infrastrutture oggetto della domanda;
4. documentazione comprovante il punteggio richiesto;
 5. business plan, con perizia tecnica a firma di un professionista abilitato, dal quale siano desumibili il Valore Attuale Netto (VAN) e l'indice di sostenibilità (EROED);
 6. computo metrico estimativo analitico redatto utilizzando il prezzario della C.C.I.A.A. della provincia in cui viene realizzato l'investimento, unitamente agli atti progettuali;
 7. titolo abilitativo (permesso di costruire, autorizzazione unica) alla costruzione e esercizio dell'impianto o, in alternativa, la richiesta di rilascio del medesimo;
 8. in alternativa al precedente punto, Denuncia di Inizio Attività riportante la data di ricezione della medesima da parte dell'Amministrazione pubblica competente;
 9. copia del contratto di cessione per usi civili o produttivi, del quantitativo complessivo dell'energia termica prodotta, fatto salvo le quantità relative all'autoconsumo;
 10. copia contratto di filiera/area/quadro, per la coltivazione e la fornitura di biomassa in caso di realizzazione di impianti dedicati alla produzione di biocarburanti o alla lavorazione/trasformazione delle biomasse destinate alla produzione di energia;
 11. elenco dei soci riportante le quantità di biomassa dagli stessi prodotte (nel caso di domande per la realizzazione di impianti presentate da soggetti organizzati in forma associata);
 12. relazione di valutazione incidenza ambientale del progetto, laddove prevista ovvero dichiarazione del tecnico che attesta il non assoggettamento delle opere oggetto di domanda a tale normativa;
 13. tre preventivi analitici per ogni attrezzatura e/o macchinario oggetto di domanda, con quadro di raffronto e relazione, sottoscritta dal tecnico e dal richiedente, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido;
 14. relazione tecnico economica dell'investimento;
 15. autorizzazione del concedente o parere ispettoriale ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203/82 nel caso di interventi da realizzare in aziende in affitto;
 16. copia della deliberazione del Consiglio di Amministrazione che approva la presentazione della domanda (nel caso di istanze presentate da imprese associate, comunque rientranti nei soggetti di cui all'articolo 2135 del C.c.).

I documenti indicati ai numeri 1., 2., 3., 4., 5., 6., 12., 13., 14., 15. e 16. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di aiuto, comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La documentazione di cui al punto 7., se non presente in allegato alla domanda, può essere integrata entro i 60 giorni successivi alla chiusura dei termini, fatto salvo che comunque in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

Analogamente per il documento previsto al punto 8., entro il medesimo termine di 60 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione della domanda, deve essere presentata una dichiarazione attestante il superamento dei termini per l'eventuale comunicazione di diniego da parte dell'Amministrazione pubblica competente ovvero il parere negativo della medesima Amministrazione.

Relativamente ai documenti indicati ai punti 9. e 10. la scadenza ultima per la loro presentazione è uniformata ai termini precedentemente indicati (60 giorni), fatto salvo che alla domanda dovrà essere comunque allegato una dichiarazione d'intenti tra le parti che andranno in seguito a perfezionare i contratti richiesti nei medesimi punti.

Ai fini delle determinazioni del punteggio da assegnare alla domanda, la documentazione indicata al precedente punto 4. dovrà contenere:

- atti d'impegno a sottoscrivere un contratto di fornitura di energia termica tra il beneficiario e l'Ente pubblico ai fini del riscaldamento degli edifici pubblici;

- atti d'impegno a sottoscrivere un contratto di fornitura di biocarburanti tra il beneficiario e l'Ente o Azienda pubblica ai fini dell'alimentazione del parco macchine destinate al servizio di trasporto pubblico;
- la certificazione attestante la qualifica di IAP, rilasciata dal Servizio Ispettorato Regionale competente per territorio. Qualora non disponibile all'atto della presentazione della domanda di aiuto, la certificazione può essere prodotta entro i 60 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione della domanda.

6.2 Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento (fatture, bonifici, ricevute bancarie, assegni di c/c bancario o postale non trasferibili estratti conto bancari o postali...);
3. consuntivo dei lavori edili, disegni esecutivi e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
4. copia delle eventuale autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,...);
5. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare, ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

7. INDICATORI

Ai fini delle attività di verifica, controllo e monitoraggio, sono individuati i seguenti indicatori fisici e finanziari:

- numero di beneficiari con la seguente disaggregazione:
 - classe di OTE e UDE,
 - forma giuridica;
- volume totale degli investimenti;
- numero impianti energetici realizzati;
- potenza degli impianti (MW) per tipologia di fonte rinnovabile;
- kWh elettrici prodotti e utilizzati/venduti su base annua;
- kWh termici prodotti e utilizzati/venduti su base annua;
- rendimento elettrico (%);
- rendimento termico (%);
- tonnellate annue di biomassa (un termini di s.s.) utilizzata.

8. ALLEGATI TECNICI

DEFINIZIONI

Ai fini degli interventi, vengono assunti i seguenti riferimenti, fatto salvo quanto diversamente specificato al presente bando:

- i. fonti energetiche rinnovabili (FER): secondo la definizione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 in attuazione alla Direttiva 2001/30/CE;
- ii. biomassa combustibile: biomassa elencata all'Allegato X alla parte V (Sezione 4 di Parte II ("Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo") di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" rientrante tra le seguenti tipologie:
 - Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;

- Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate;
 - Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale o da potatura;
 - Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segature, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli non contaminati da inquinanti;
 - Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli;
- iii. biomassa sottoposta a fermentazione anaerobica: la biomassa di cui al punto ii., nonché gli effluenti di allevamento, palabili o non palabili, provenienti dalla medesima azienda utilizzatrice, ai sensi della DGR nn. 2495/2006 e 2439/2007;
- iv. impianti a biogas: caratteristiche elencate all'Allegato X alla parte V (Sezione 6 di Parte II ("Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo")) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

VALUTAZIONE CONGRUITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'INVESTIMENTO

La valutazione della congruità economico-finanziaria dell'investimento deve avvenire attraverso l'analisi annuale del flusso finanziario (business plan) con estrazione dei principali indici finanziari (VAN = Valore Attuale Netto, SRI = Saggio di Rendimento Interno, ROI = Return On Investment) al netto ed al lordo del contributo di cui al presente bando. Nell'analisi annuale del flusso deve essere computato anche il costo dell'energia elettrica consumata dall'impianto.

Nel caso di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse dovrà essere considerato obbligatoriamente una durata media dell'investimento pari a 15 anni, viceversa per gli impianti fotovoltaici deve essere considerata una durata media dell'investimento pari a 20 anni. Tale valore è assunto in relazione alla vita media degli impianti di cui al presente bando.

Quale orientamento per la scelta del saggio di attualizzazione da utilizzare si consideri quello praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti (tasso fisso) per investimenti di pari durata nel periodo considerato.

In caso di cogenerazione il valore dei certificati verdi dovrà essere conteggiato nel business plan.

SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTI A COMBUSTIONE DIRETTA E PIRO-GASSIFICAZIONE

Impianti di produzione di sola energia termica ovvero di cogenerazione

Ai fini dei requisiti tecnici e costruttivi il riferimento è il decreto legislativo n. 152/2006.

Il rendimento della caldaia, desumibile dal certificato rilasciato da ente terzo dovrà essere superiore all'85%.

Ai fini del calcolo della conversione energetica delle biomassa è necessario fare riferimento alla resa energetica del biocombustibile espressa in kWh per unità di misura (kg o m³) sulla sostanza secca (p.c.i. su s.s.).

SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTI DI FERMENTAZIONE ANAEROBICA CON PRODUZIONE DI BIOGAS

Impianti di cogenerazione

Fatti salvi i requisiti e le limitazioni previste nel decreto legislativo n. 152/2006, ai fini della classificazione, dei requisiti, regole per la costruzione, l'offerta l'ordinazione e il collaudo il riferimento è alle norme ISO-UNI 10458.

Ai fini del calcolo delle rese in biogas delle biomassa è necessario fare riferimento ai metri cubi di biogas per unità di solido volatile (frazione della sostanza secca costituita da sostanza organica) della specifica biomassa.

Il rendimento elettrico dell'impianto non dovrà essere inferiore al 32%, mentre il rendimento complessivo dell'impianto non dovrà scendere sotto l'85%.